

Allegato A

Criteria per il riconoscimento degli esperti apistici e per la costituzione dell'elenco provinciale degli esperti apistici.

1. Requisiti per esperti apistici già formati:

- frequenza di un corso per esperti apistici o sulle patologie delle api, documentato con attestato di partecipazione;
- avere svolto nell'ultimo triennio attività di assistenza tecnica nell'ambito dell'azione "assistenza tecnica alle aziende" del programma apistico provinciale o in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- frequentare annualmente almeno 16 ore di aggiornamento in base all'offerta formativa disponibile;
- frequentare annualmente almeno 12 ore di coordinamento delle attività di assistenza tecnica.

2. Requisiti per nuovi esperti apistici:

- frequenza di un corso di formazione di almeno 32 ore con esame finale, il corso può essere frequentato anche in un biennio, è obbligatoria la frequenza di almeno l'80% delle ore del corso.
- avere svolto attività di apicoltura per almeno quattro anni, documentata dalle denunce degli alveari ai sensi della normativa vigente, con almeno 50 alveari posseduti in totale negli ultimi quattro anni.
- Successivamente all'iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti apistici è richiesta la frequenza annuale dei corsi di aggiornamento e dell'attività di coordinamento di cui al punto 1.

3. Il coordinamento formativo degli esperti apistici è in capo alla Fondazione Edmund Mach congiuntamente ai Servizi veterinari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, il coordinamento formativo esamina i curricula vitae dei candidati e approva la formazione utile ai fini dell'iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti apistici ai sensi dei precedenti punti 1 e 2.

4. Il coordinamento tecnico-amministrativo degli esperti apistici è affidato alle associazioni degli apicoltori che operano sul territorio provinciale, queste sono tenute a trasmettere annualmente, al coordinamento formativo e alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura, una sintesi delle attività svolte dagli esperti apistici di riferimento.

4. La domanda di iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti apistici è presentata alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura sui moduli disponibili sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento, la domanda può essere presentata direttamente, inviata a mezzo posta con raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nel modello. La domanda non è soggetta a termini di presentazione.

5. Con determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di agricoltura viene istituito l'elenco provinciale degli esperti apistici e iscritti nello stesso gli esperti di cui al punto 1 che abbiano presentato la domanda entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Con analogo provvedimento l'elenco viene aggiornato in base alle domande presentate dagli esperti apistici formati ai sensi del punto 2.

6. Gli esperti apistici che non svolgono attività di assistenza tecnica per un biennio vengono cancellati d'ufficio dall'elenco di cui al punto 5.